

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

31° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1989

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente GIACOMETTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernenti nuova regolamentazione delle servitù militari (1885), d'iniziativa dei deputati Rebullà ed altri; Gasparotto ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 7, 9

GIACCHÈ (PCI) 7

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la di-

fesa 7, 9

POLI (DC), relatore alla Commissione 9

«Riordinamento del servizio mensa delle Forze armate» (1901), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE 2, 3, 4 e passim

CAPPUZZO (DC), relatore alla Commissione . 2

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la di-
fesa Pag. 4

MESORACA (PCI) 3

POLI (DC) 4

«Versamento dei contributi assicurativi all'INPS per il personale volontario del CEMM» (1945)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 9, 10

POLI (DC), relatore alla Commissione 10

«Rideterminazione del contributo ordinario all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)» (1954)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 11

CAPPUZZO (DC), relatore alla Commissione . 11

I lavori hanno inizio alle ore 16,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Riordinamento del servizio mensa delle Forze armate» (1901), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Riordinamento del servizio mensa delle Forze armate», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Cappuzzo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

CAPPUZZO, *relatore alla Commissione*. Il provvedimento, signor Presidente, è molto atteso dalle categorie interessate e tende a regolarizzare l'ordinamento delle mense di servizio a seguito di rilievi a suo tempo fatti dalla Corte dei conti.

L'articolo 1 del disegno di legge stabilisce chi ha diritto a questo trattamento: vi rientrano i graduati di truppa e i militari semplici dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, gli allievi carabinieri, gli allievi e gli aspiranti delle accademie, scuole e collegi militari, i concorrenti agli arruolamenti volontari e gli iscritti di leva durante la permanenza presso le sedi di esami e di selezione attitudinale, le suore infermiere volontarie della Croce rossa italiana che prestano la loro opera presso gli enti sanitari delle Forze armate. Vi rientrano, inoltre, i partecipanti alle mense obbligatorie di servizio costituite ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1947, n. 1428, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, e successive modificazioni ed integrazioni; i militari di Stati esteri, con carattere di reciprocità, allorchè prestino servizio sul territorio nazionale.

L'articolo 2 del disegno di legge stabilisce che lo stesso trattamento alimentare compete per uno o due pasti giornalieri, in relazione all'attività da svolgere e alla dislocazione dell'organismo militare, al personale militare e civile in forza ad enti, distaccamenti e reparti che si trovino in particolari situazioni di impiego o ambientali, nonchè al personale che, per obblighi di servizio, sia tenuto a non allontanarsi dagli apprestamenti militari per consumare i pasti. Tali situazioni sono individuate con decreto del Ministro della difesa e, solo nei casi di urgenza, con provvedimento degli alti comandi territoriali, da sottoporre alla sanzione ministeriale.

L'articolo 3 stabilisce che è fatto divieto di corrispondere al personale generi in natura o il controvalore in contanti dei generi alimentari dovuti alle mense; il successivo comma prevede, però, che il

personale dislocato in località in cui non sia possibile nè opportuno impiantare mense può essere autorizzato dai competenti organi a consumare i pasti anche presso apprestamenti civili, previa apposita convenzione.

L'articolo 4 stabilisce che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, sarà emanato un regolamento unico interforze tendente a definire la struttura, l'organizzazione ed il funzionamento delle mense obbligatorie di servizio.

Nell'articolo 5 è previsto che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e, nel secondo comma, si dispone una sanatoria riguardante il periodo anteriore alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Si tratta di un disegno di legge, signor Presidente, onorevole Sottosegretario, che tende a soddisfare precise esigenze delle Forze armate. Ritengo che non vi siano osservazioni da fare ed esprimo parere favorevole all'approvazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Cappuzzo per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

MESORACA. Concordo con il senatore Cappuzzo circa l'opportunità di un riordinamento del servizio mensa delle Forze armate, anche perchè nel bilancio di previsione non è stato previsto uno stanziamento apposito come è accaduto in passato. Si è dovuto, pertanto, ricorrere ad un disegno di legge.

Alla Camera dei deputati è stato compiuto uno sforzo unitario da parte di tutte le forze politiche: è stata formata una sottocommissione per formulare il testo che è stato poi approvato e che risulta abbastanza equilibrato. Pertanto, pur avendo riserve che cercherò di evidenziare, esprimo un orientamento favorevole all'approvazione del disegno di legge. Le perplessità derivano dal fatto che non si risponde ad alcuni quesiti che erano stati posti da alcuni parlamentari della maggioranza e dell'opposizione durante la discussione nell'altro ramo del Parlamento. Non si conosce, ad esempio, nè il numero delle mense operanti in tutto il territorio nazionale, nè quello degli utenti. È certamente difficile fare calcoli, ma sarebbe auspicabile definire meglio la situazione. Mi sembrava giusto, inoltre, che si provvedesse ad inserire nel disegno di legge alcuni strumenti che potessero favorire il controllo di questo settore. Sappiamo tutti che vi è molta correttezza nella gestione delle mense ma si sa anche che si spreca molto in alcune strutture. Se riuscissimo in qualche modo ad inserire strumenti per rendere i controlli tali da evitare le maggiori discrasie, credo che si renderebbe un servizio non solo alle Forze armate ma a tutta la nazione perchè si tratta di spese rilevanti.

Vorrei anche riferirmi all'osservazione fatta dall'onorevole Lagorio come presidente della Commissione difesa della Camera dei deputati: si renderebbe necessario un coordinamento normativo allo scopo di unificare la disciplina del servizio mensa delle Forze armate e dei Corpi di polizia, per i quali è intervenuta invece la legge 18 maggio 1989, n. 203. L'articolo 4 del disegno di legge nel testo suggerito dal COCER riesce a dare comunque una prima risposta, nel senso che si prevede

l'emanazione di un regolamento unico interforze tendente a disciplinare la struttura delle mense obbligatorie di servizio.

Concludo, signor Presidente, dicendo che, pur avendo alcune riserve, riteniamo che il disegno di legge al nostro esame sia equilibrato e rispondente ad esigenze inderogabili delle Forze armate. Esprimiamo, quindi, parere favorevole.

POLI. Come ha chiaramente puntualizzato il relatore, le mense di servizio hanno non solo una funzione pratica ma anche una funzione di carattere sociale: infatti, proprio nelle mense di servizio si incontrano e si amalgamano gli ufficiali e i sottufficiali. La vita di reparto crea isolamenti e il comandante, qualunque grado abbia, è solo in ogni sua azione; ed ha modo di confrontare le proprie idee e convincimenti con i colleghi di grado inferiore o superiore proprio nelle mense di servizio. Ma a parte questo, le mense hanno decisamente uno scopo pratico.

Anch'io avrei qualche osservazione da fare, anche perchè ritengo che il disegno di legge serva a sanare una situazione abnorme, sulla quale sarebbe certamente opportuno avere qualche chiarimento.

Quante saranno queste mense? Quali saranno i criteri per la loro costituzione? Purtroppo debbo dire che in questo momento non lo sappiamo e forse non lo sa ancora nessuno. Tuttavia queste mense verranno disciplinate (me lo auguro di cuore e attendo dal Sottosegretario una conferma) nella loro composizione e costituzione.

Ritengo che l'amministrazione, nell'ambito delle sue responsabilità, regolerà la costituzione delle mense, fissando un numero massimo ed un minimo di beneficiari, anche per non causare spreco di personale in mense troppo piccole o per non dare vita a mense di dimensioni disumane.

Con queste osservazioni dichiaro che la Democrazia cristiana è d'accordo sull'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MASTELLA, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo ringrazia gli oratori intervenuti. Anche se qui in Senato non c'è stata la possibilità di approfondimenti, terrà conto delle osservazioni emerse dall'opposizione e dalla stessa maggioranza. Evidentemente, quando si parla di regolamento, esso appare come la sede migliore per affrontare eventuali difficoltà o disagi che si sono appalesati o quelle discrasie che si possono essere manifestate fino ad ora.

Mi sembrerebbe corretto introdurre una modalità per cui le Commissioni, che pure hanno sempre la possibilità di esercitare un controllo, tipico dell'attività parlamentare, potrebbero intervenire in modo efficace così che lo stesso Governo avvii quegli approfondimenti che non si sono potuti realizzare in questa circostanza. Laddove ci fossero proposte migliorative in sede regolamentare, il Governo ne terrà conto.

Il fatto che il disegno di legge alla Camera sia stato approvato all'unanimità evidenzia la realizzazione di una piena convergenza da parte di tutti i Gruppi parlamentari. Di questo il Governo ringrazia e

spera di poter eliminare quegli inconvenienti che anche in questo breve dibattito sono stati sottolineati dai singoli parlamentari.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame e all'approvazione degli articoli.

Ne do lettura:

Art. 1.

1. È a carico dell'Amministrazione della difesa, nei limiti degli stanziamenti del competente capitolo dello stato di previsione della spesa, il trattamento alimentare, stabilito annualmente in appendice alla legge di bilancio, nonchè il trattamento tavola di cui alla legge 7 ottobre 1957, n. 969, dei:

a) graduati di truppa e militari semplici dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, degli allievi carabinieri, degli allievi e aspiranti delle accademie, scuole e collegi militari, dei concorrenti agli arruolamenti volontari e degli iscritti di leva durante la permanenza presso le sedi di esami e di selezione attitudinale, delle suore infermiere volontarie della Croce rossa italiana che prestano la loro opera presso gli enti sanitari delle Forze armate;

b) partecipanti alle mense obbligatorie di servizio costituite ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1947, n. 1428, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, e successive modificazioni e integrazioni;

c) militari di Stati esteri, in occasione di esercitazioni interalleate, nel caso in cui il vettovagliamento gratuito sia previsto, con carattere di reciprocità, da accordi internazionali.

È approvato

Art. 2.

1. Lo stesso trattamento alimentare compete, per uno o due pasti giornalieri, in relazione all'attività da svolgere ed alla dislocazione dell'organismo militare, al personale militare e civile in forza ad enti, distaccamenti e reparti che si trovino in particolari situazioni di impiego od ambientali, nonchè al personale che per obblighi di servizio sia tenuto a non allontanarsi dagli apprestamenti militari per consumare i pasti.

2. Le situazioni di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro della difesa e, solo nei casi di urgenza, con provvedimento degli Alti comandi territoriali, da sottoporre alla sanzione ministeriale.

3. Alla confezione e distribuzione del vitto per detto personale provvederanno, ove costituite, le mense di cui all'articolo 122 e seguenti del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076; ove non costituite, provvederanno le mense di cui all'articolo 126 di detto Regolamento.

È approvato

Art. 3.

1. È fatto divieto di corrispondere al personale, in tutto o in parte, i generi in natura o il controvalore in contanti dei generi alimentari dovuti alle mense, fatte salve le posizioni previste dal Regolamento di cui all'articolo 2, nonché le situazioni eccezionali riconosciute dal Ministro della difesa con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, per le quali il vettovagliamento può essere assicurato in tutto o in parte, mediante la corresponsione diretta al personale stesso del relativo controvalore.

2. Il personale dislocato in località in cui non sia possibile o opportuno impiantare, o organizzare le mense, può essere autorizzato dai competenti organi del Ministero della difesa a consumare i pasti a carico dello Stato presso locali convivenze militari od assimilate e, in mancanza, anche presso apprestamenti civili, previa apposita convenzione.

È approvato

Art. 4.

1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze, su proposta dei Capi di Stato Maggiore di forza armata e dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, sentito il Consiglio centrale di rappresentanza dei militari, emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento unico interforze, tendente a disciplinare la struttura, l'organizzazione ed il funzionamento delle mense obbligatorie di servizio.

È approvato

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. È sanata, per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, la gestione, con relativo trattamento alimentare, delle mense obbligatorie di servizio presso enti, comandi, distaccamenti e reparti in particolari situazioni di impiego o ambientali diverse da quelle previste dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.

È approvato

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato

«Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernenti nuova regolamentazione delle servitù militari» (1885), d'iniziativa dei deputati Rebullà ed altri; Gasparotto ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernenti nuova regolamentazione delle servitù militari», d'iniziativa dei deputati Rebullà ed altri e Gasparotto ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

GIACCHÈ. Il limite più grande di questo provvedimento è quello sottolineato dal senatore Fiori, vale a dire il fatto che in esso non vi è nulla che traduca in pratica l'impegno assunto a suo tempo dal Governo per l'alleggerimento del peso delle servitù sulle regioni che ne sono maggiormente gravate. Penso al Friuli-Venezia Giulia, al Veneto e alla Sardegna. In questo provvedimento non vi è nulla che tenda a riequilibrare i vincoli e la distribuzione di questi oneri nel paese.

Vorrei ricordare che si è tenuto un convegno a Bologna nel 1979, dal quale ha preso avvio questa discussione sulle servitù militari e in cui si sollevava contemporaneamente anche un altro problema: quello della necessità di una nuova regolamentazione della cessione e dismissione dei beni demaniali della difesa. Tuttavia, trattandosi di materia diversa dalle servitù militari, non si può pretendere sia risolta anch'essa con questo disegno di legge. Allora sarebbe forse opportuno, in relazione al dibattito già avviato su iniziativa del Ministero del tesoro relativamente alla vendita dei beni demaniali, allo scopo di ricavarne entrate per lo Stato, pensare ad una iniziativa legislativa della difesa che cerchi di assicurare un margine in riferimento anche ad altre proposte di legge (mi riferisco a quella da me presentata, ma anche ad altre). La dismissione dei beni demaniali della Difesa potrebbe garantire la possibilità di risorse nuove per reinvestimenti nell'ambito dello stesso settore.

Ad una possibilità del genere mi sembra si riferisca la nota aggiuntiva del Ministro, laddove auspica che nell'ambito della vendita dei beni demaniali si possa riservare una quota in base alla quale le risorse ricavate dalla dismissione possano essere reimpiegate per le stesse strutture militari.

MASTELLA, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Credo che il Ministro ne abbia già fatto cenno nelle audizioni rese alle Commissioni parlamentari.

GIACCHÈ. La Commissione finanze però sta andando avanti nell'esame del disegno di legge per la vendita dei beni demaniali. Conosco dei casi in cui la contrattazione per la vendita era avviata da tempo e per i quali però è sopravvenuta una disposizione di arresto della procedura per attendere la legge che dovrà generalizzare la disciplina della dismissione dei beni demaniali. Un intendente di finanza mi ha ricordato che una procedura analoga era già stata adottata dieci o venti anni fa. Non vorrei discutessimo di vendite proprio per impedire qualunque cessione oppure per compiere una dismissione totale senza

lasciare zone riservate, che invece sarebbero necessarie alla Difesa se vogliamo adeguare le strutture alle nuove esigenze.

Sollevo tale questione perchè nel disegno di legge sulle servitù militari non si prevede un riequilibrio di tali servitù. È un problema assai complesso, che era stato oggetto di un impegno nella conferenza nazionale del 1980 e poi nell'incontro di Firenze (che il senatore Poli ricorderà, essendo allora comandante della regione toscano-emiliana) del 1984.

Ora però il problema è diventato più stringente. Possiamo avere le idee che vogliamo sul grado di concretezza che sta assumendo il negoziato per il ridimensionamento delle armi convenzionali, però dopo l'incontro di Malta le ragioni di perplessità dovrebbero diminuire ulteriormente. Il fatto che i capi delle due superpotenze assumano esplicitamente l'impegno di arrivare ad una riduzione delle armi convenzionali ci induce a riflettere anche su un'eventuale riduzione delle aree soggette a servitù militare. Il disegno di legge proposto dal Gruppo comunista per la riduzione della leva, per la regionalizzazione e la redistribuzione delle Forze armate (qualunque sia l'opinione nei suoi confronti) ripropone comunque la stessa questione.

Mi sembra che un'attenzione a questi aspetti sia necessaria e dunque questa è la critica che rivolgo al provvedimento; anche se aggiungo che non mi sembra comunque giusto dilazionare ulteriormente la soluzione dei problemi relativi agli indennizzi, allo snellimento delle procedure, al perfezionamento dei rapporti di coinvolgimento delle comunità locali e alla predisposizione di nuovi poligoni. Tali sono i contenuti del provvedimento che lo rendono accettabile. Si tratta peraltro di un disegno di iniziativa parlamentare, presentato innanzitutto dal Gruppo comunista della Camera. Altri Gruppi parlamentari hanno in seguito presentato ulteriori proposte e si è quindi addivenuti ad una uniformità di orientamento. Il testo prevede, quindi, novità di rilievo da questo punto di vista.

La legge n. 898 del 1976 aveva consentito di conseguire importanti risultati per la riduzione delle servitù militari e per il concorso delle Regioni nel determinare le scelte della politica della difesa al fine di localizzare le aree di addestramento e dei poligoni. Anche nel disegno di legge al nostro esame, al di là delle osservazioni critiche che ho già fatto, mi pare che ci siano innovazioni importanti: l'armonizzazione prevista nel passato soltanto in relazione alla pianificazione territoriale verrebbe oggi estesa alle esigenze poste dagli sviluppi della programmazione economico-sociale. Il fatto che la consultazione dei comitati misti paritetici non debba avvenire più una volta l'anno solo sulle principali attività ma su tutta l'area dei programmi addestrativi, sulle modalità di svolgimento e sull'impiego dei poligoni, mi pare sia un altro dato importante, come pure il coinvolgimento delle Regioni nella localizzazione dei poligoni.

Non sottovaluterei, inoltre, l'importanza di quel gruppo di articoli riguardante lo snellimento delle procedure, il raddoppio degli indennizzi, gli stanziamenti a favore dei comuni gravati da insediamenti militari, le quote delle forniture riservate ad imprese locali. Si prevede, altresì, la riduzione delle aree militarmente importanti nelle zone di confine, l'alleggerimento delle procedure per quanto riguarda i trasferimenti di proprietà degli immobili, argomento sul quale sono state fatte osservazioni e preannunciate proposte di emendamenti.

Concludo questo rapidissimo intervento sottolineando che, al di là di certi limiti, il disegno di legge al nostro esame è molto atteso ed ha già subito parecchie disavventure. Sarei quindi d'accordo con il senatore Fiori circa l'esigenza prioritaria di far presto, rinunciando anche a presentare emendamenti. Ho avuto modo di rileggere i verbali del mese di febbraio del 1987 dai quali mi pare che risulti chiaro il mio appello a non introdurre modificazioni; l'allora sottosegretario Pisanu condivise la mia opinione ma purtroppo si è preferito operare diversamente. Le circostanze politiche poi ci portarono alle elezioni anticipate e si è riparlato della necessità di un provvedimento relativo alle servitù militari dopo due anni. Non vorrei, signor Presidente, onorevole Sottosegretario, che si continuasse a fare e disfare la tela di Penelope. Per tale ragione ritengo che sarebbe preferibile approvare il presente disegno di legge così com'è, in modo da dare una risposta alle popolazioni che attendono da anni il raddoppio degli indennizzi, e alle amministrazioni locali che chiedono che il loro ruolo di partecipazione venga meglio precisato. Se, comunque, la Commissione non dovesse condividere questa mia proposta, sarebbe opportuno far sì che i tempi relativi all'esame del provvedimento siano tali da non ripetere la negativa esperienza della passata legislatura.

POLI, *relatore alla Commissione*. Mi sento di poter confermare quanto ha detto nell'ultima parte del suo intervento il senatore Giacchè: una legge in questa materia è urgentissima. Devo però nel contempo far presente che alcuni emendamenti, più che altro di carattere tecnico, sono indispensabili per poter dare efficacia alle disposizioni di legge. Presenteremo quindi tali emendamenti, assumendo peraltro l'impegno di non allungare i tempi e di procedere con celerità perchè siamo anche noi convinti che il disegno di legge debba essere approvato al più presto.

MASTELLA, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Devo far presente al senatore Giacchè che si dovranno purtroppo esaminare alcuni emendamenti di carattere tecnico se si vuole salvaguardare l'efficacia del provvedimento.

PRESIDENTE. Propongo di sospendere allora l'esame di questo disegno di legge anche in considerazione del fatto che la 5^a Commissione non ha ancora espresso il suo parere. Il senatore Poli presenterà gli emendamenti domani mattina. Nel merito vedremo poi cosa sarà possibile fare per chiarire alcuni punti controversi. Sarà necessario avviare un'opera di coordinamento e di ripulitura del testo per evitare di ritornare ancora sull'argomento. Dichiaro, comunque, chiusa la discussione generale. Rinvio, pertanto, il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

«Versamento dei contributi assicurativi all'INPS per il personale volontario del CEMM» (1945)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Versamento dei contributi assicurativi all'Inps per il personale volontario del CEMM».

Prego il senatore Poli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

POLI, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge è molto chiaro. Esso muove dal principio instaurato dall'articolo 33 della legge 27 luglio 1967, n. 658, che ha fissato il versamento di contributi all'INPS per il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, arruolato in sede precaria, fino al congedo o al transito in servizio permanente. Tali contributi sono stabiliti su basi convenzionali. La legge 26 luglio 1984, n. 413, per il riordinamento pensionistico del personale marittimo e per l'aggiornamento dei contributi assicurativi fissa tali contributi, anzichè su base convenzionale, su base retributiva effettiva.

Dal 1° settembre 1984 al 31 dicembre 1987 il costo globale determinato dalla suddetta legge è stato di 29,5 miliardi, mentre nel 1988 è stato di 16 miliardi. La singolarità del problema è determinata dal fatto che l'Esercito e l'Aeronautica non hanno queste posizioni assicurative per i loro volontari, ma solo all'atto del congedo viene versato il contributo assicurativo per coloro che non passano in servizio permanente effettivo, in base al decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1973, n. 1092.

Anche per la Marina in realtà non deriva alcun risultato utile dal versamento di questi contributi, in quanto coloro che passano in servizio permanente effettivo non sono interessati a questo meccanismo assicurativo. Solo chi viene congedato, perchè non ammesso al servizio permanente effettivo, utilizza concretamente i contributi. I versamenti, invece, a favore di coloro che transitano nel servizio permanente vengono restituiti dall'INPS al Fondo entrate del Tesoro. Anche la legge del 24 dicembre 1986, n. 958, conferma il numero esiguo di coloro che vengono congedati e quindi le risorse necessarie sarebbero inferiori al miliardo per anno.

Il disegno di legge al nostro esame dunque stabilisce che non si debbano versare contributi all'INPS nel periodo di precariato. Coloro che vengono congedati e non ammessi al servizio permanente ricevono il beneficio assicurativo; per il personale invece transitato in servizio permanente effettivo è previsto il normale regime.

Il disegno di legge in particolare si suddivide in tre articoli. L'articolo 1 sancisce la costituzione delle posizioni assicurative all'atto dell'invio in congedo. L'articolo 2 abroga la normativa precedente e l'articolo 3 stabilisce la decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Poichè ritengo condivisibili le esigenze e le finalità rappresentate dal disegno di legge, invito la Commissione ad approvare rapidamente il provvedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e avverto la Commissione che si rende opportuno il rinvio dell'esame del disegno di legge, considerato che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni consultate.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Rideterminazione del contributo ordinario all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)» (1954)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Rideterminazione del contributo ordinario all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)».

Prego il senatore Cappuzzo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

CAPPUZZO, *relatore alla Commissione*. L'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) è un ente pubblico di ricerca che si colloca più o meno allo stesso livello del CNR. L'Istituto ha finora usufruito di un contributo annuo di 2.800 milioni, che si rivela non adeguato e che si pensa di portare a 10 miliardi; vi sarebbe quindi un aumento di 7.200 milioni annui. L'INSEAN ha dovuto incrementare la sua struttura tecnologica con nuovi impianti che sono già entrati in funzione e con personale di maggiore qualificazione; pertanto, la somma che era stata messa a disposizione non è più adeguata. Per evitare che l'Istituto debba porre fine alla sua attività e che l'Italia rinunci ad una struttura così qualificata ricorrendo all'estero, si è pensato di incrementare l'assegnazione annua di risorse finanziarie. L'articolo 2 del provvedimento in esame indica la copertura finanziaria del maggior onere nella corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento relativo all'INSEAN, e per gli anni 1990, 1991 e 1992, nella riduzione del medesimo stanziamento iscritto sempre al capitolo 6856.

Ritengo che non siano necessari altri commenti per esprimere parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè non sono ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni consultate, è necessario un rinvio della discussione del provvedimento.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI